

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC

DICEMBRE 2009

PREMESSA

L'agricoltura biologica è un particolare metodo di gestione della produzione agricola basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, il mantenimento di un alto livello di biodiversità e la salvaguardia delle risorse territoriali, il tutto finalizzato ad una gestione eco-compatibile e sostenibile dell'agricoltura.

I principi e le modalità di produzione dell'agricoltura biologica sono stabiliti nel **Regolamento Ce 834/2007**, del 28 giugno 2007, che abroga e sostituisce il Reg. Cee 2092/1991, primo atto normativo comunitario in materia¹. L'art. 3 del Reg. Ce 834/07 individua gli obiettivi che la produzione biologica deve perseguire, ovvero: la qualità dei prodotti, la loro varietà, compatibilmente con l'utilizzo di procedimenti agricoli che non danneggino l'ambiente, la salute umana e il benessere degli animali. Il metodo di produzione biologica esplica, pertanto, una duplice funzione: da un lato sociale, provvedendo alle esigenze di un specifico target di consumatori, dall'altro ambientale, fornendo beni che contribuiscono alla tutela del territorio ed allo sviluppo sostenibile.

Nel 2009, in base alle elaborazioni del SINAB (Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica), in Italia si registrano circa **50 mila operatori che applicano metodo biologici** di cui oltre l'80% produttori, 6% trasformatori e 4% produttori-trasformatori. La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale vede, come gli anni passati, il maggior numero di aziende agricole biologiche in Sicilia, seguita dalla Calabria, mentre per il numero di aziende di trasformazione impegnate nel settore la leadership spetta all'Emilia Romagna seguita dal Veneto. Il principale comparto produttivo ad orientamento biologico è rappresentato dai **cereali** (23,1% del totale, più della metà grano duro) e dai **foraggi** (20,7%); seguono **l'olivicoltura** (11,4%) e la **viticoltura** (4%); sotto il 3% tutte le altre colture.

Per tutelare il consumatore da pratiche ingannevoli nonché per garantire una concorrenza leale tra i diversi prodotti all'interno del mercato comunitario, il Reg. Ce 834/07 fissa le **modalità di etichettatura dei prodotti biologici** e di quelli ottenuti a partire da materie prime agricole biologiche.

Approfondiremo, di seguito, i requisiti fissati dalla normativa e le modalità per la loro corretta applicazione.

¹ Al Regolamento Ce 834/2007 hanno fatto seguito altri Regolamenti applicativi richiamati nella parte finale del presente approfondimento.

LE MODALITA' DI ETICHETTATURA

Le modalità di etichettatura dei prodotti biologici si differenziano a seconda che l'alimento sia ottenuto da:

1. materia prima interamente biologica o da ingredienti biologici in quantità maggiore al 95% in peso sul prodotto finito;
2. ingredienti biologici in quantità inferiore al 95% in peso sul prodotto finito;
3. sistema agricoli in conversione.

Alimenti interamente biologici o con una quota di ingredienti biologici > al 95%

In questi casi i termini "biologico", o le abbreviazioni "bio" ed "eco", possono comparire nella denominazione di vendita (es. *Pasta di grano duro biologica*) o nel suo stesso campo visivo.

Sull'etichetta devono essere presenti, e nel seguente ordine:

1. il logo comunitario, di cui alla figura 1; il logo può essere riportato anche in bianco e nero o contenere l'indicazione "Agricoltura biologica" in due lingue; il diametro minimo deve essere pari a 20 mm, per il logo con una sola indicazione, o 40 mm per il logo con due indicazioni;

Figura 1 – Logo comunitario normale, in bianco e nero e bilingue



2. il codice identificativo rilasciato dall'Organismo di controllo; le prime due lettere del codice identificano il Paese (per l'Italia IT), le lettere successive identificano l'Organismo di controllo, segue il numero dell'operatore assieme alla lettera T (se il prodotto è trasformato) o F (se il prodotto è fresco), ed infine un numero associato al singolo prodotto;
3. l'indicazione dell'origine, riportata utilizzando una delle seguenti diciture:
 - a. "Agricoltura UE" se il prodotto e/o i suoi ingredienti hanno origine comunitaria;
 - b. "Agricoltura non UE" se il prodotto e/o i suoi ingredienti provengono da un Paese terzo;
 - c. "Agricoltura UE/non UE" se il prodotto e/o i suoi ingredienti provengono in parte dal territorio comunitario e in parte da un Paese terzo.
 - ii. L'indicazione UE/non UE può essere sostituita dal nome del/i Paese/i; gli ingredienti che pesano meno del 2% rispetto alla quantità totale

del prodotto, possono essere omessi ai fini dell'attribuzione dell'origine.

4. i riferimenti all'autorizzazione ministeriale rilasciata all'Organismo di controllo, riportati nel seguente modo: "Organismo di controllo autorizzato con D.M. Mi.P.A.A.F. n.XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n.834/2007."

Se l'alimento proviene da un Paese terzo il logo comunitario può essere apposto solo se figura anche il codice identificativo rilasciato dall'Organismo di controllo che ha effettuato le verifiche sull'operatore.

Le indicazioni dell'origine devono essere riportate in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e in caratteri di dimensioni non maggiori a quelli impiegati per la denominazione di vendita.

Dal 1 luglio 2010 il logo comunitario e l'indicazione dell'origine devono obbligatoriamente figurare in etichetta; fino a questa data la loro apposizione è facoltativa. Tutte le altre indicazioni sono invece obbligatoria già da adesso.

In questi prodotti è vietata la presenza di OGM e/o di derivati da OGM; una soglia di tollerabilità in misura inferiore allo 0,9% (contaminazione accidentale) è tollerata purché chiaramente riportata in etichetta.

Alimenti che contengono ingredienti biologici in quantità < al 95%

I prodotti alimentari che contengono ingredienti biologici di origine agricola in quantità **inferiore al 95%** possono utilizzare i termini "biologico", e/o le sue abbreviazioni, esclusivamente in riferimento all'ingrediente e nell'apposita lista degli ingredienti; deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l'ingrediente biologico ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola.

I termini "biologico" (o le sue abbreviazioni "bio" ed "eco") devono essere riportati con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti.

E' vietato l'utilizzo del logo comunitario, dell'indicazione dell'origine nonché dei riferimenti all'Organismo di controllo responsabile delle verifiche sulle materie agricole di origine biologica.

Alimenti ottenuti da un sistema agricolo in conversione

Questa fattispecie include gli alimenti ottenuti da aziende agricole che hanno avviato il passaggio dal regime produttivo convenzionale a quello biologico, sulla base di un piano di conversione la cui durata viene concordata con l'Organismo di controllo.

I prodotti agricoli ottenuti da aziende in conversione possono riportare in etichetta "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" solo se:

- il periodo di conversione dura da almeno 12 mesi prima del raccolto;

- il prodotto è composto da un solo ingrediente vegetale (es. olio di oliva, caffè, nonché tutta la frutta e la verdura fresca);
- è presente in etichetta il codice identificativo rilasciato dalla struttura di controllo.

La dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" deve essere riportata in colore, formato e tipologia di carattere tali da non metterla in evidenza rispetto alle altre e, soprattutto, rispetto alla denominazione di vendita.

E' vietato l'utilizzo del logo comunitario, dei termini "biologico" (o le sue abbreviazioni "bio" ed "eco") e dell'indicazione dell'origine, fino a quando non sarà terminato il periodo di conversione e l'azienda avrà positivamente superato le verifiche dell'Organismo di controllo.

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI E NAZIONALI

- Reg. Ce 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- Reg. Ce 889/2008, recante modalità di attuazione del Reg. Ce 834/2007 (in particolare fornisce i dettagli relativi alla riproduzione del logo comunitario);
- Reg. Ce 967/2008, recante modifiche al Reg. Ce 834/2007.

FAC SIMILE DI ETICHETTA

Fac simile di etichetta di un alimento con quantità di ingredienti biologici > al 95%.

GALLETTE DI RISO



Prodotto biologico



IT BAGRCERT 00123 T 01
Agricoltura UE

Organismo di controllo autorizzato con D.M. MIPAAF n. X
del XX/XX/XXXX in applicazione del Reg. CE n.834/2007

Confezionato da:
Rossi Mario Srl
Via Roma 1- RC

100 g e

Ingredienti: riso tostato, sale.

Da consumarsi entro: 01/2011
Tenere conserva in un luogo fresco e asciutto

Lotto 1/2010

Riferimenti al responsabile commerciale ed allo stabilimento di confezionamento

Quantità

Elenco ingredienti

Termine min. di conservazione e modalità conservazione

Denominazione di vendita integrata dalla dicitura relativa al biologico. "Galette di riso bio (o biologico)" sarebbe potuta essere un'altra scelta possibile.

Logo comunitario (obbligatorio dal 01/07/10)

Codice identificativo dell'operatore, indicazione dell'origine (obbligatoria dal 01/07/10), dicitura relativa all'autorizzazione Ministeriale dell'Organismo di controllo

Indicazione del lotto

Fac simile di etichetta di un alimento con quantità di ingredienti biologici < al 95%.

PANE DOLCE



Confezionato da:
Rossi Mario Srl
Via Roma 1- RC

100 g e

Ingredienti: farina di grano duro biologica (45%), zucchero di canna biologico (15%), miele, cannella.

Da consumarsi entro: 01/2011
Tenere conserva in un luogo fresco e asciutto

Lotto 1/2010

Riferimenti al responsabile commerciale ed allo stabilimento di confezionamento

Quantità

Elencazione degli ingredienti, evidenziando quelli di origine biologica e la relativa quota percentuale sul totale dei componenti di origine agricola.

Denominazione di vendita

Lotto di produzione

Termine min. di conservazione e modalità conservazione